PE' SIGNORI

D. DOMENICO, D. VINCENZO ED ALTRI FRATELLI CRISPO

CONTRO

IL COMUNE DI SCILLA

SUL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE
ELEVATO DALL' INTENDENTE DI REGGIO

NEL CONSIGLIO DI STATO

A relazione del chiarissimo Consigliere signor GAMBOA

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CARLUCCIO
Vico Carogiojello num. 17.
1852

FATTI

Il signor Masci Commessario del Re per la divisione de' Demani nelle svariate controversie tra il Comune di Scilla ed il suo *ex Feudatario* Principe di Scilla, dal quale han causa i fratelli Crispo, dando esecuzione ad una decisione della Commessione Feudale de' 12 marzo 1810, con Ordinanza del 27 dicembre detto anno, attribuiva all' *ex Feudatario* una *metà* della così detta Montagna di *Aspromonte* e di *Solano*, e la totalità de' fondi esistenti fuori quella Montagna, e de' quali egli era il possessore. — Cosiffatta attribuzione dava al Principe, tra le altre cose, tutta la contrada denominata *Melia*, e tutta la *Costiera* adjacente.

Avverso questa Ordinanza avendo il Comune di Scilla reclamato, l' Intendente Martucci funzionante da Commessario Regio, in seguito di altre due Ordinanze l' una de' 16 dicembre 1811, l' altra de' 5 giugno 1812 che modificavano la prima Ordinanza del signor Masci, con una quarta ed ultima Ordinanza de' 30 giugno 1812, decise quanto appresso:

« Appartenere in piena proprietà del Feudata-
« rio come beni di particolare acquisto, docnmen-
« tato con pubblici istrumenti, l' Orto di S. Croce,
« il locale detto Caccetta, e l'altro chiamato Cicco,
« *le coste della Melia per la sola estensione di 206*
« *moggia, ed altre moggia 28 di Selva cedua alla*
« *Melia.*

« Dichiara altresì appartenere allo stesso Feu-
« datario come enfiteuta de' beni Comnnali da lui mi-
« gliorati nel senso dell' articolo 22 delle istruzioni
« del 10 marzo 1810 *l'Oliveto della Melia della esten-*
« *sione di 80 moggia*, e tutti gli altri Orti e Giar-
« dini *trovati* della estensione di tomolate 32.

« A qual'effetto dal dì della decisione della Com-
« messione Feudale, e dall' avvenire sino all'affranca-
« zione pagherà (il feudatario) annualmente al Co-
« mune cioè *lire* 120 *per l'Oliveto* alla Melia, e lire
« 48 per gli Orti.

« Il rimanente tanto per la parte seminatoria che
« per il reliquato delle selve cedue restino dichiarate
« in proprietà Comnnale, a'termini della cennata de-
« cisione della Commessione feudale ec. ec.

In esecuzione di quest' ultima Ordinanza, l' Agente Ripartitore D. Camillo Sarlo assistito da tre periti, dal Sindaco di Scilla, e da due asserti agenti

dell' *ex Feudatario* , compilò in data degli 8 marzo 1813 un verbale di assegno , che comincia e finisce così : « Processo verbale dell'assegnamento *di tomo-« late 28 di Castaneto ceduo* della Melia al Prin-« cipe di Scilla , non che dell' Oliveto in essa esi-« stente. Io Camillo Sarlo incaricato della divisione « ed assegnamento di tomolate 28 di Castaneto ce-« duo nella Melia, non che dell' Oliveto ivi esisten-« te , al Principe di Scilla *in rigore della detta Or-« dinanza del Signor Martucci* del 30 giugno 1812 « mi son recato sul luogo ec. ec . . . . .

« Dopo varie discussioni designato il luogo per « la tangente dell' *ex Barone* dalla parte di mezzo-« giorno , i periti agrimensori eseguirono le misure « e distaccarono *le tomolate* 28 per l' *ex Barone* , « che confinano nel modo che segue : Oriente colle « terre seminatorie del Comune dette la chiusa ; da « Tramontana col resto delle selve cedue del Comune « distinte da un viottolo designatovi; da Occidente le « terre seminatorie del Comune denominate Colamur-« do; e da Mezzogiorno la Strada Regia che conduce « a Reggio. — L' Oliveto è circoscritto come segue, « cioè per corpo col consenso delle parti, circondato « da Mezzogiorno dalla Strada pubblica, e dagli altri « tre lati dalle terre del Comune ».

Lo stesso Sarlo assistito da' medesimi individui a' 10 marzo 1813 compilò altro verbale che porta scolpito la seguente epigrafe : *Processo Verbale* dell' assegnamento di *tomolate* 206 *nella Melia di Coste* al Principe di Scilla.

Nel corpo del Verbale il Signor Sarlo si dichiara Incaricato *della divisione* ed assegno DI TOMOLATE 206

di costiere nella Melia al Signor Principe di Scilla in virtù dell'Ordinanza de' 30 giugno 1812 pronunziata dall'Intendente Martucci. — Poscia si leggono nel verbale le seguenti parole: « dopo varie discussioni, de« signato il luogo per la tangente dell'*ex Barone* « dalla parte di Oriente, i periti agrimensori *esegui« rono la loro misurazione, e distaccarono le tomolate « 206*, i quali l'hanno confinato come segue: da « Oriente col fiume di Favizzana; da Tramontana col « vallone che si frammette tra il serro della Gabbia « che spetta al Principe ed il serro dell'Orso di per« tinenza della Comune; da Occidente colla Strada « pubblica che mena a Reggio, la quale principiando « dal Fiume, continua fino a Tremusa; e da Mez« zogiorno colla Strada convicinale, che conduce al « piano delle Nocellare ».

Con pubblico istrumento de' 18 dicembre 1837 il Principe di Scilla D. Fulco Ruffo vendè ai fratelli Crispo i suddetti tre fondi rustici colle loro adjacenze, siti nella contrada detta la *Melia* in tenimento di Scilla col suolo e ruderi dell'antico palazzo diruto, esistente nella medesima contrada franchi e liberi, ad eccezione di un canone di annui duc. 27:28 che si disse dovuto al Comune di Scilla, e del contributo fondiario, a corpo e non a misura, *e tali quali ad esso Principe erano stati assegnati dal Commessario Ripartitore sig. Martucci, e nella precisa estensione indicata nel provvedimento fatto nell'interesse di esso Principe* e del Comune di Scilla — Si aggiunse che il venditore *nulla escludeva* di quello che gli si era assegnato nella suddetta contrada *Melia*, e che tutto *includeva nella vendita*: che anzi spogliandosi egli di ogni dritto e ragione, ne investiva i comprato-

ri, *niente riserbando per sè nella detta contrada*; vale a dire vendè loro non solamente le tomolate 28 di Castaneto cedno, e le tomolate 206 Costerose che possedeva, ma vendè eziandio le *tomolate* 80 *dell' Oliveto*, comprendendo in essa l'antico palazzo diruto.

Con atto del 1.° giugoo 1840 i sig. Crispo citarono dinanzi al Trib. Civile di Reggio il Comune di Scilla: dichiararono di aver essi acquistato dal Principe di Scilla i fondi che erano stati a costui assegnati nel piano della *Melia* e nelle *Coste* nella divisione di quelle terre Demaniali, ed il materiale dello fabbriche del palazzo in detta contrada distrutto dal terremoto del 1783: che l'Intendente Martucci con Ordinanza del 30 giugno 1812 aveva assegnato al Principe tomolate 206 di costiere, e tomolate 108 nella pianura della Melia, cioè tomolate 28 di castaneto ceduo, e *tomolate* 80 di terreno aratorio, che chiamavasi *Oliveto*, perchè piantato di olivi, e pomi, imponendo su quest' nltimo nn canone redimibile di liro 120 a pro del Comune alla ragione di una lira e mezzo per ogni tomolata — Che dopo la detta Ordinanza seguì l'assegno delle due porzioni delle coste e della pianura; ma che siccome non si erano situati termini fissi in fabbriche o in altro modo, e le porzioni medesime si erano date sempre in fitto a' naturali di Scilla, i qnali nel tempo stesso erano fittnali delle terre Comunali, così si eran perdute le tracce della rispettiva confinazione — Che la segnita confusione di confini si era conosciuta dallo stesso Sindaco di Scilla, il qnale nel 1839 aveva fatto piantare cinque pilastri di fabbrica tutti pel solo lato di Montagna del fondo sito nel piano della Melia; ma che questa operazione era erronea ed abusiva,

sì perchè i signori Crispo non erano stati intesi, sì perchè i pilastri si dovevano situare da tutt' i lati, sì perchè doveva precedere una perizia per la esatta misura, acciò se il terreno di essi Crispo si verificasse maggiore, restituissero l' eccesso, *e conseguissero la differenza, se si verificasse mancante* — Che ad evitare i continui contrasti avevano essi provocato presso il Consiglio d' Intendenza una conciliazione, onde far circoscrivere la loro proprietà con segni certi da tutti e quattro i lati dopo la esatta misura di *tomolate* 108 nel piano, e di *tomolate* 206 di Coste; senza che il Sindaco si fosse degnato di comparire all' invito conciliativo— E però erano essi in diritto di sperimentare presso i Tribunali Ordinarî le loro ragioni per lo stabilimento dei confini delle rispettive proprietà, onde impedire le continue usurpazioni che in di loro danno si commettevano— In conseguenza di che i fratelli Crispo domandarono alla giustizia del Tribunal Civile i seguenti provvedimenti:

1.° Una perizia *per la misura di tomolate 108 nel piano*, cominciando da' cinque pilastri fissati dal Sindaco nell' anno precedente, e *di tomolate 206 di Coste;* non che *per fissare la confinazione* tra i loro fondi e quelli del Comune per tutt' i lati, e per apporvi dei pilastri di fabbrica.

2.° Qualora tra le tomolate 108 del piano non ricadesse il suolo del palazzo diruto, i periti medesimi stabilissero da quale parte de' fondi Comunali potessero i signori Crispo trasportarsi i materiali del detto palazzo da loro comprati.

3.° Condannarsi il Comune a stabilire la confinazione de' rispettivi terreni nel modo sopra indicato.

4.° Condannarsi il Comune a pagar loro i frutti di quelle porzioni, che dopo la misurazione si troveranno mancanti, da farsene la liquidazione dagli stessi periti, a contare dall' epoca del loro acquisto fino alla incorporazione; tanto più perchè i signori Crispo stavano pagando per intiero anche il canone delle moggia 80 del terreno aratorio; condannandosi il Comune alle spese del giudizio.

Il Comune si difese deducendo:

1.° Essere oziosa una novella misurazione dopo quella fatta nel 1813 dall' Agente incaricato per mezzo de' periti, ed alla presenza delle parti e con descrizione de' termini divisori da ogni lato, come risultava da due verbali di assegno degli 8 e 10 marzo 1813.

2.° Che dopo sì lungo tempo non si poteva più parlare di differenza di misura.

3.° Che quest' azione in ogni caso poteva competere all'*ex Feudatario*, non già a' di lui aventi causa.

4.° Che ove l' assegno non fosse stato, non competeva al potere giudiziario il paragonare ed il correggere gli atti della Commessione Feudale, de' Commessari del Re, e degli Agenti Ripartitori.

5.° Che era d'uopo fissare de' termini, quando dai verbali di assegno risultava, che le porzioni assegnate al Feudatario aveano de' termini inalterabili— Che l'Oliveto particolarmente essendo un fondo solo, fu assegnato a corpo, e non a misura, anche col consenso delle parti, ma pur questo immobile limitava colla pubblica strada, e per gli altri colle terre Comunali, talchè la indicazione di 80 moggia fu senza oggetto: e che anche limiti certi aveva la Costiera.

6.° Che non essendovi disputa di usurpazione,

non poteva alterarsi l' attuale possesso . . . .

Il Tribunale con sentenza del 24 luglio 1840 « dichiarò la propria *competenza* nella causa, e pria « di decidere sulle rispettive domande delle parti, in- « terlocutoriamente ordinò una perizia, nella quale te- « nendosi presenti l' Ordinanza del signor Martucci « ed i verbali di assegno, si verificasse, se i ter- « mini apposti dal Comune e de' quali è contesa, si « fossero stabiliti in conformità della detta Ordinan- « za. »

La perizia ordinata fu eseguita nel 1841 da tre periti nominati *ex ufficio* dal Tribunale, e riuscì favorevole a' signori Crispo; ma il Comune la impugnò, per non essere stata firmata da uno de' periti. Quindi il Tribunale con sentenza de' 29 marzo detto anno dispose, che l' ingegnere Durante, al quale rimase surrogato il signor Tommasini, udite le parti, rivegga la prima perizia, eseguendo quanto si era disposto colla sentenza de' 24 luglio 1840.

Questa perizia cominciò ad eseguirsi a' 3 giugno 1844, e svariati furono i rilievi degl' interessati — Il signor Tommasini dopo aver descritto tutti e tre i fondi controversi, dopo averli misurati, e descritto i confini de' rispettivi fondi, mettendoli in relazione cogli antichi confini, che dimostrò alterati in quanto all'*Oliveto*, ed al *Castaneto ceduo*, trovò che il fondo Oliveto, il quale esser dovea della estensione di 80 tomolate, offriva la estensione di sole tomolate 32 2/3: quindi vi mancavano tomolate 47 1/3 da quelle attribuite dal signor Martucci al Principe di Scilla coll'Ordinanza del 1812 — Verificò che al *Castaneto ceduo* mancavano tomolate 3 1/3, perchè invece delle 28 to-

molate assegnate al Principe dal signor Martucci, si trovava della estensione di tomolate 24 2/3.

Dopo eseguita questa seconda perizia l'Intendente della Provincia elevò un conflitto di giurisdizione, che dalla Sapienza del Re Nostro Signore (D. G.) venne risoluto col seguente Reale Rescritto degli 8 giugno 1845.

« S. M. avuto riguardo che trattasi di sempli-« ce quistione di *regolamento di confini*, si è degnata « risolvere; che sia *competente nella specie il potere* « *giudiziario*, e che nondimeno se nel corso ed in « qualunque parte della causa avvenga di farsi esame « sulla validità, legittimità ed interpetrazione *nel sen-* « *so letterale* degli atti *della Commessione feudale*, « debba farsi all' autorità del contenzioso Amministra-« tivo il rinvio particolare della quistione indicata. »

Quindi il Tribunale con sentenza de' 20 gennajo 1847 decise come appresso:

« Che i confini del fondo detto Castaneto ceduo « siano in modo stabile e con segni divisori certi fissati « nel modo indicato dall'Ingegnere Tommasini nella sua « relazione del 21 luglio 1844, e che nella sentenza « si ripetono; confini fissati col verbale di assegno di « esso fondo fatto dall' Incaricato della divisione de'de-« mani a 10 marzo 1813, corrispondenti all' attuale « possesso — Dichiara intanto che la esistenza di mog-« gia 3 1/3 esistente tra la detta Selva e la strada che « conduce a Reggio, faccia parte del fondo suddetto, ed « appartiene in proprietà a' signori Crispo, in modo « che questa estensione debba far parte del fondo, e « dev' essere compresa in esso, salva la libertà della « pubblica strada che v' intercede.

« Che egualmente in modo stabile e certo sieno
« fissati i confini dell'altro fondo denominato le Costie-
« re, e che questo avesse gli stessi limiti indicati dal-
« l'Ingegnere Tommasini — A qual'effetto ordina che
« lo stesso perito Tommasini si rechi sul luogo, e qui-
« vi tenendo presenti il verbale di perizia e quello di
« assegno, procederà a far eseguire i termini divisori
« nel modo espressato.

« In quanto poi al regolamento di confini del fon-
« do detto *Oliveto*, ammette il Comune di Scilla a pro-
« vare con titoli e testimonî, che il fondo medesimo
« dichiarato nella decisione del Commessario sig. Mar-
« tucci del 30 giugno 1812 della estensione di tomola-
« te 80, assegnate in segnito col verbale dell'Agente
« Ripartitore degli 8 marzo 1813 al Principe di Scilla
« a corpo e non a misura, sia stato sempre sin da
« quell'epoca della estensione nella quale attualmente
« si possiede da'signori Crispo secondo le attuali con-
« finazioni. . . . .

Da questa sentenza avendo i signori Crispo appellato, la Gran Corte civile decise in merito quanto segue:

« Rigetta l'appello nell'unica e sola parte relati-
« va alla selva cedua, o Castaneto, ma senza pregiu-
« dizio delle rispettive ragioni de'contendenti sulla stra-
« da di Scilla, da farle valere dove e come per legge,
« ed ordina che per detta selva cedna o Castaneto ese-
« guasi la sentenza appellata con la su descritta modi-
« ficazione.

« Rivoca per l'opposto l'altra parte della sentenza appellata con cui fu disposta la pruova testimoniale, ed avocando a se il merito della causa rela-

tivamente *all' Oliveto*, *condanna il Comune di Scilla a rilasciare ai signori Crispo il supplemento delle tomolate 80 in tomolate locati 47 1/3*, descritta nell' ultima perizia, ed ordina che dagli stessi periti nominati da' primi giudici, si fissino i confini del suddetto fondo, comprendendo in esso tutta la estensione aggiudicata, ed abbattendo i limiti collocati dal Sindaco di Scilla.

« Riserbasi finalmente di decidere non meno su gli altri capi dell' appellazione relativamente alla *Costiera*, che su di ogni altra domanda ed eccezione de' contendenti, ed anche sulle spese del giudizio dopo che dall' autorità competente, cui rinvia gli attori, siasi deciso sulla validità ed efficacia dell' assegnamento eseguito dall' incaricato della divisione demaniale di Scilla col verbale del dì 10 marzo 1813 e de' 14 dello stesso mese ed anno per la sola parte controversa. »

Dopo intimata questa Decisione al Comune, l' Intendente della Provincia di Reggio ha elevato Conflitto di attribuzione, sostenendo essere la causa di competenza del potere Amministrativo.

Rimane quindi ad esaminare la seguente

QUISTIONE

Chi è competente a decidere nella presente controversia il Potere giudiziario, o l' Amministrativo?

Per risolvere questa quistione, fa d' uopo esaminare l' indole del libello istitutivo del giudizio. Con l' atto del 1.° giugno 1840 i signori Crispo, quali a-

venti causa dal Principe di Scilla istituivano un'azione di regolamento di confini, *actio finium regundorum*: essi chiedevano una perizia per procedersi alla misurazione de' fondi in controversia, perchè essendo stati alterati i confini nel 1839, si accordasse loro la reintegra de' fondi usurpati, giusta la estensione dell'Ordinanza de' 30 giugno 1812 profferita dal Commessario partitore signor Martucci, cioè tomolate 206 *di Costiere* nella Melia, tomolate *28 di Castaneto ceduo*, e tomolate 80 *dell'Oliveto*. Questa e non altra fu dunque l'azione instituita da' signori Crispo: la quale azione come ognuno sa, comprende anche quella della revindicazione o reintegra del terreno usurpato dal proprietario limitrofo: *Actio finium regundorum pro vindicatione rei est. L. 1 ff. finium regund.* — La *L. 7. ff.* spiega meglio come nei giudizî di confini debbansi nominare i periti per riconoscere la misura dei fondi, e che colui il quale si trovasse avere maggior quantità di terreno di quel che gli compete, sarà obbligato a farne la restituzione a colui che ne avrà meno: *de modo agrorum arbitri dantur: et is qui majorem locum in territorio habere dicitur caeteris, qui minorem locum possident, integrum locum adsignare compellitur.*

Segue da ciò che l'azione instituita da' sigg. Crispo nel 1840 avendo per oggetto una quistione di regolamento di confini, e di reintegra insieme de' fondi usurpati, la disamina rientrava nelle attribuzioni de' Tribunali Ordinarî. E tale fu l'avviso emesso dalla Consulta di Stato, Sovranamente sanzionato col citato Reale Rescritto degli 8 giugno 1845, allorchè essendosi elevato altro Conflitto, venne dichiarata *nella causa la competenza del potere ordinario.*

Va molto lungi dal vero il Comune quando si fa a sostenere, che trattavasi allora di semplice regolamento di confini, e che in questo senso, non già nel senso della reintegra fu emesso l'Oracolo Sovrano. Imperocchè a prescindere che l'azione di regolamento di confini va sempre congiunta con quella della revindica, siccome abbiamo dimostrato, sta in fatto, che col libello istitutivo si domandava espressamente la restituzione de'fondi usurpati. E la Consulta di Stato, non che la Maestà Sua ebbero presente tale libello, allorchè decidevano il Conflitto a favore del *potere ordinario.*

Invano ci si obbetterà che la G. Corte Civile colla decisione de' 10 dicembre 1851 nel condannare il Comune di Scilla a rilasciare a' signori Crispo tomolate 47 1/3 a compimento delle tomolate 80 dell' Oliveto, interpetrò gli atti della divisione de'Demani, interpetrazione che sfuggiva alle attribuzioni dei Tribunali Ordinari; perciocchè (dice l'Intendente) mentre l'Ordinanza del 30 giugno 1812 del Commessario Regio Martucci attribuiva al Principe di Scilla la estensione di 80 tomolate dell' Oliveto, l'Agente Ripartitore ne fece l'assegno *a corpo.*

Questa obbiezione è piuttosto ingegnosa che solida. E perchè l'Eminente Consesso chiamato d'Ordine Sovrano a decidere possa formarsene il giusto concetto, noi trascriveremo la parte delle considerazioni della enunciata decisione del 1851, relativa alla quistione che ci occupa, e che forma l'achille degli argomenti a' quali l'Intendente ricorre, per trovarvi quella interpetrazione letterale preveduta dal

Real Rescritto del 1845. Le considerazioni sono così concepite :

» Dalla esposizione fedele, che di sopra si è « fatta così dell' Ordinanza, come de' verbali di as-« segno, risulta chiaramente che nessuna divergenza « esiste tra loro in quanto all' Oliveto. Recatosi in « fatti l' Intendente Martucci sul luogo, verificò che « la contrada la Melia era dell' estensione di tomo-« late 1320; che divideasi in *Coste e piani*, e che « su questi piani il feudatario avea impiantate *tomo-« late 80 di Oliveto*. Giusta l'art. 22 » delle istru-« zioni de' 10 Marzo 1810 « egli non potea attri-« buire al feudatario una quantità di terreni Comu-« nali maggiori di quella, che trovava realmente mi-« gliorata; dee dunque ritenersi per fermo che nel « dì 30 Giugno 1812, tomolate 80, e non meno, « trovavansi alborati di Olive; se pur non voglia « negarsi ogni fede a questa Ordinanza, come per « altro il Comune pretende. Ritenuto inoltre che tra « la data dell' Ordinanza, ed il verbale di assegno, « non erano trascorsi che otto mesi, e che nessun « danno era avvenuto nell' Oliveto in questo breve « periodo di tempo (poichè nè ciò risulta dal pro-« cesso, nè il Comune ha osato mai di asserirlo), « sorge fulgida la ragione perchè l' agente Sarlo, « trovando le cose nello *statu quo*, disse nel suo « verbale: « *L'Oliveto è circoscritto come segue per « corpo col consenso delle parti*, circondato da mez-« zogiorno dalla strada pubblica, e dagli altri tre « lati dalle terre della Comune. Assegnando l'*Oliveto » per corpo col consenso delle parti*, veniva ad as-« segnare al Principe di Scilla quelle stesse tomo-

« late 80 di terreno , che il Commessario Martucci
« otto mesi prima avea trovato alborate di Olive ,
« e ch' egli rinveniva nel medesimo stato. Non evvi
» adunque alcuna devergenza tra l' ordinanza ed il
» verbale di assegno.

Alla proposta obbiezione noi risponderemo.

1.° Qualunque esser vogliano le parole che si leggono nelle trascritte considerazioni , esse non darebbero mai luogo alle conseguenze reclamate dal sig. Intendente nella elevazione del conflitto. Imperocchè è ben nota la massima di diritto , *che la decisione non sta riposta nelle considerazioni ,* ma nella sola parte dispositiva : *nec vox omnis judicis, judicati continet auctoritatem , nam potestatem sententiae certis finibus concludi , saepe constitum est.* L. 7. C. Sentent. et interlocut.

2.° Diremo poi che trattandosi di un giudizio di regolamento di confini , che comprende implicitamente la reintegra del fondo usurpato; ciò non avrebbe potuto meglio verificarsi che consultando i titoli di proprietà. Or nella fatti-specie il vero titolo di proprietà comune all' Università ed al Principe di Scilla, è precisamente l'Ordinanza del Commessario Martucci. I verbali di assegno redatti dal sig. Sarlo Agente Ripartitore di que' Demani in esecuzione dell' Ordinanza di Martucci , non potevano , nel linguaggio tecnico legale , chiamarsi atti giuridici ; imperocchè a prescindere che questi verbali non potevano distruggere l'Ordinanza del Commessario Ripartitore Martucci , non hanno veruna autenticità , perchè non omologati dall'Autorità competente, qual'era il Commessario regio; e non potevano menomamente nuocere al Principe

di Scilla, perchè egli non v' intervenne, nè alcun altro per esso, rivestito di un di lui speciale mandato.

3.° Che se anche in ipotesi tali verbali si fossero trovati contrarî all' Ordinanza del signor Martucci (cosa che s' impugna), non avrebbero potuto nell'attuale contestazione prendersi a norma, ora che si tratta di quistione di confini, e di reintegra di fondi usurpati.

4.° Non esser vero nel fatto che vi sia divergenza tra l' Ordinanza di Martucci ed il verbale di Sarlo, per conchiudere che la Gran Corte abbia interpetrato gli atti della divisione de' Demanî, fuori i limiti delle proprie attribuzioni; imperocchè in quanto all' Oliveto, di cui si fa quistione, niun dubbio che sia stato dal signor Martucci attribuito nella estensione di tomolate 80; e l' agente Ripartitore Sarlo assegnando questo fondo *per corpo*, come nel suo verbale si legge, senza altra indicazione, veniva ad assegnare al Principe di Scilla quella stessa estensione di 80 tomolate già assegnate dal Commessario Martucci.

5.° Il ragionamento che si legge nelle trascritte considerazioni (se anche in ipotesi voglia ritenersi come parte essenziale della dispositiva; il che si nega) era necessario: imperocchè dopo le eccezioni elevate dal Comune sull' Ordinanza di Martucci, e sul verbale dell' Agente ripartitore Sarlo, era dovere della G. Corte ravvicinare questi atti e dimostrare che la pretesa divergenza non esisteva. Tale ragionamento però era istituito non già nel senso letterale degli atti della Commessione feudale, siccome assume il signor Intendente; ma nel senso morale e nel senso di dritto: e questo ragionamento era esclusivamente devoluto

al potere giudiziario investito dell' azione principale.

Dov'è dunque la divergenza che l'Intendente ha sognato di ravvisare tra l'Ordinanza di Martucci, ed il verbale di assegno del sig. Sarlo? tale divergenza punto non esiste; nè mai la Gran Corte Civile si è fatto ad interpetrare *il senso letterale* dell'Ordinanza del Commessario Ripartitore Martucci; sola circostanza che a' termini del Reale Rescritto del 1845, avrebbe obbligato la Gran Corte Civile a rinviare le parti dinanzi a' Giudici del contenzioso Amministrativo.

Oltre che osta al Comune il fatto proprio, poichè dal 1810, epoca della decisione della Commessione feudale, sin' oggi ha riscosso l' annua prestazione di lire 120 sulle 80 tomolate, alla ragione di lira 1 1/2 per ogni tomolata. E resiste pure al Comune il lodato Reale Rescritto del 1845, il quale nel dichiarare la competenza del Potere Ordinario nella causa, comanda di farsi rinvio al contenzioso Amministrativo sol che si trattasse d' *interpetrare il senso letterale degli atti della Commessione feudale* (estremi che non si verificano nella specie).

Nè si opponga che il Principe di Scilla nella vendita fatta de' fondi in disputa a' signori Crispo, avesse anch' egli adoperato la parola di vendita *a corpo*; imperocchè a prescindere che questo documento non sia atto della Commessione feudale, trovasi in esso ampiamente e ripetutamente dichiarato, che il Principe di Scilla vendeva e cedeva a' fratelli Crispo i cennati fondi con tutti i diritti e ragioni nel modo istesso che gli erano stati attribuiti dalla Commessione feudale, tutto includendo, senza eccezione alcuna.

Sicchè la competenza era ed è esclusivamente de' Tribunali Ordinarî.

CONCHIUSIONE

La G. C. Civile avendo pronunziata la decisione nel 1851 su i fondi *Oliveto* e *Castaneto ceduo* colla guida delle leggi che ci governano, e del Reale Rescritto del 1845, non dubitiamo che il Consiglio di Stato fermo ne' principî eterni della giustizia, ed in quelli precedentemente stabiliti nell'altro *Conflitto* elevato in questa stessa causa, vorrà nell' alta sua saggezza, respingere i continuati ed ingiusti attacchi del Comune, diretti a vessare con una lunghissima e dispendiosa lite la Famiglia Crispo, *risolvendo il Conflitto a favore* del *potere ordinario*.

Di casa li 10 settembre 1852.

L'Avv. Onofrio Sansonetti